

OPERA PIA

“ASILO PER LA VECCHIAIA C. SCAMINACI DI GIOVANNA ED OPERA PIA FRANCESCO MAGGIO “

S. MARGHERITA BELICE

Statuto dell'Asilo per la Vecchiaia C. Scaminaci di Giovanna ed Opera Pia Francesco Maggio “

**con sede in
S.Margherita Belice.**

TITOLO I ORIGINI – SCOPI – MEZZI

ART. 1

ORIGINI

L'Asilo per la Vecchiaia Costanza Scaminaci Di Giovanna, con sede in S. Margherita Di Belice, fu fondato e aperto nel 1938 dal notaio Michele Scaminaci. E' stato sostenuto unicamente a sue spese per onorare la memoria della propria madre. Esso è stato dotato all'atto dell'apertura e fondazione di un congruo patrimonio immobiliare e mobiliare. Il patrimonio di allora valutabile in lire quattrocentoventottomila (£.428.000),come risulta dall'atto pubblico di donazione del 29 settembre 1940, presso notar Collosi di S.Margherita Belice n° 283 di rep. Registrato a Menfi il 16- ottobre al N° 176 . Successivamente ed esattamente in data 7 gennaio 1941 il notaio Michele Scaminaci, allo scopo di migliorare il funzionamento dell'Ente ha disposto con testamento olografo (depositato il 18-1-1943 presso lo stesso notaio Collosi al n° 782 di rep. 556 di raccolta, registrato in Menfi il 22-1-1943 al n° 292) di n° 5 magazzini in Tripoli di valore imprecisato e con un reddito annuo di £. 47.000 .

Il reddito di uno dei sopraccitati magazzini è stato destinato (per espressa volontà del donatore) per la costituzione di una Biblioteca Cittadina sotto la stessa Amministrazione dell'Asilo.

L'Opera Pia “ **ASILO PER LA VECCHIAIA C. SCAMINACI DI GIOVANNA ED OPERA PIA FRANCESCO MAGGIO** “ nasce per volontà dei consigli di amministrazione dei due enti morali di fondersi in una unica opera pia operante sul territorio con unicità di scopi socio assistenziali .

Il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Asilo per La Vecchia C. Scaminaci Di Giovanna con delibera n° 9 del 24/09/2007 ha espresso pare favorevole alla proposta di fusione avanzata dall'Opera Pia “ Casa della Fanciulla Francesco Maggio con delibera n° 1 del 20/12/2007.

Con Decreto Del Presidente della Regione Sicilia n° 173/ Serv. 4° - S.G. del 02/04/2008 pubblicato nella G.U.R.S. – parte I n° 19 del 02/05/2008 è stata dichiarata La fusione delle predette Opere Pie Con la Segueute Denominazione”

“ ASILO PER LA VECCHIAIA C. SCAMINACI DI GIOVANNA ED OPERA PIA FRANCESCO MAGGIO”

ART. 2

NATURA GIURIDICA

L'O.P. ASILO PER LA VECCHIAIA COSTANZA SCAMINACI DI GIOVANNA di Santa. Margherita Belice è Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 17/7/1890 , 6972 con Decreto dell'Assessore della Regione Sicilia n° 794 del 12/11/1987.

ART.3

SEDE E UFFICI

La sede legale ed amministrativa dell'O.P. è stabilita in S.Margherita Belice Via Togliatti n° 9, resta salva la facoltà di esercitare l'attività istituzionale presso altre strutture e di trasferire gli uffici amministrativi presso le sedi assistenziali.

ART.4

SCOPI e FINALITA'

L'Opera Pia ha per scopi:

- a) di provvedere compatibilmente con tutte le proprie rendite, all'accoglimento gratuito o parzialmente gratuito (se in presenza di eventuali indennità, pensioni o vitalizi) di anziani di ambo i sessi che siano inabili al lavoro proficuo in conformità degli artt. 277 e 278 del R.D. 6 maggio 1940, n° 365 e/o che non abbiano parenti (art. 438 C.C.) obbligati per legge a prestare gli alimenti e/o in grado di provvedere ad essi . Il fine che si è preposto il fondatore è stato quello di eliminare e attenuare la mendicizia del paese.
- b) Di provvedere, dietro pagamento della retta di degenza , o sulla base di eventuali vitalizi, all'accoglimento di persone di ambo i sessi, siano essi a, carico di Amministrazioni Pubbliche, di familiari o solventi in proprio.
- c) Di provvedere ad attivare nuovi servizi a favore di soggetti meno abbienti, anche attraverso la creazione di nuove strutture (residenze sanitarie assistenziali, casa albergo, casa protetta, assistenza domiciliare , comunità alloggio, e centri diurni).
- d) Di provvedere all'assistenza , accoglienza mantenimento di ragazze madri, minori, extracomunitari, disabili , recupero tossicodipendenti e minori a rischio.
- e) Offrire l'opportunità a soggetti traumatizzati, portatori di handicap e persone con postumi invalidanti di usufruire dei servizi di terapia riabilitativa e fisiatrica in locali appositamente allestiti e di personale qualificato, attraverso anche specifiche convenzioni tra l'Opera Pia .e le AA.UU.SS.LL. territorialmente competenti.
- f) Di organizzare seminari di studi, convegni e tavole rotonde e corsi di aggiornamento per gli operatori del settore sulle tematiche relative ai soggetti ed ai servizi che l'Ente si prefigge come finalità nonché l'organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, all'interno delle proprie strutture per i quali all'uopo saranno inoltrate domande di finanziamento agli enti pubblici e privati.
Ai predetti corsi potranno accedere sia gli assistiti di cui al precedente punto d), che tutti i soggetti indicati nella normativa che regola la materia dei corsi di formazione professionale . Per il migliore raggiungimento delle proprie finalità l'O.P. può sottoscrivere accordi di programmi e convenzioni con altre IPAB o Enti Pubblici o privati non aventi scopi di lucro , nonché stipulare convenzioni con congregazioni religiose.
- g) I nuovi servizi o le forme di erogazione degli stessi saranno subordinati al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e saranno definiti con appositi regolamenti.

- h) L'Ente inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili e immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 5

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE FINALITA'

L'Ente garantisce agli utenti un adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza personale.

Le modalità di ammissione e di funzionamento degli interventi e dei servizi sono stabiliti in appositi regolamenti interni.

L'Ente favorisce, inoltre l'apporto ed il coordinato utilizzo del volontariato nell'ambito delle attività dell'art. 4.

L'Ente quale Istituzione Pubblica di assistenza e Beneficenza, ha autonomia statutaria e finanziaria. Nessuna pratica religiosa può essere imposta agli ospiti, garantendo comunque l'accesso alla assistenza religiosa.

ART.6

NORME DI ACCOGLIMENTO

Le norme relative di accoglimento degli ospiti ed al loro comportamento saranno fissate da appositi regolamenti interni e, in ogni caso, non potranno essere accolte persone affette da malattie contagiose.

ART.7

MEZZI

Tutte le risorse dell'Ente devono essere destinate direttamente e indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'Opera Pia Provvede alla realizzazione delle proprie finalità con l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio, nonché con i proventi derivanti:

- a) dalle rendite del patrimonio ;
- b) da proventi vari, quali obbligazioni destinate ad immediata erogazione;
- c) da rette e contributi corrisposti da parte di Enti Pubblici e privati a seguito di convenzioni riguardanti i servizi e gli interventi di cui al precedente art. 4;
- d) da ogni altro provento in conto capitale e/o spese di gestione destinato alla creazione e funzionamento di servizi socio-assistenziali da disposizioni legislative nazionali e/o regionali.
- e) accendere mutui o prestiti presso istituti bancari.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISITUZIONALE

ART.8

ORGANI E FUNZIONI

Sono organi dell'Opera Pia :

- A) Di amministrazione e di Indirizzo:
 - Il Consiglio di Amministrazione;
 - Il Presidente;
- B) Di Gestione :
 - Il Segretario;
- C) Di Controllo:
 - Revisore dei conti.

ART.9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'O.P. è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente ed è nominato con provvedimento dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali .

Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

I componenti, di provata esperienza e competenza si distinguono in consiglieri designati nominati :

Uno dal Sindaco del Comune di S. Margherita Belice;

Uno dall'Assessorato Regionale alla Famiglia ;

Uno dall'AUSL competente nella persona di un medico che opera nel territorio comunale ;

Uno il parroco della Chiesa Madre della città o un suo designato;

E un consigliere di diritto da individuare fra i discendenti maschi o femmine del Cav. Antonio Scaminaci, fratello del fondatore, in infinito e fino alla estinzione della linea sia maschile che femminile.

A carico dei soggetti non devono sussistere situazioni di incapacità, ineleggibilità incompatibilità ed indegnità di cui alla legge 17-7-1890 n° 6972, art. 11 e art. 2 della legge 7-10-1947, n° 1058 ed in particolare riferiti all'art. 10 della l.r. 24-6-1986 N° 31, nonché l'eventuale esistenza di situazioni riconducibili ai contenuti della legge 642 del 13-9-1982, pena decadenza.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti nella prima riunione.

I consiglieri designati durano in carica cinque anni e non possono ricoprire tale carica per più di due mandati consecutivi .

Il consigliere nominato in sostituzione di altro deceduto o dimissionario o decaduto per qualsiasi altra causa, resta in carica tanto quanto sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.

Il consiglio di amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche .

I consiglieri che senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal C.di A., che ne dà immediata comunicazione sia all'Ente che ha proceduto alla sua designazione che all'Assessorato Regionale EE.LL., per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione viene inoltre sciolto nei casi e con le modalità previsti per legge. Il Presidente, altresì, dovrà avviare le procedure di rinnovo del Consiglio di Amministrazione entro il 45° giorno antecedente la scadenza naturale del consiglio medesimo. Nel caso di decadenza del C.d. A. per fatti non dipendenti dalla volontà degli stessi componenti, il Segretario dovrà provvedere a dare tempestiva comunicazione all'Assessorato Regionale per gli Enti Locali, affinché possa disporre gli adempimenti di propria competenza.

ART. 10

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico – amministrativo dell'Ente, definendone gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

In particolare il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli Statuti ed i Regolamenti dell'Ente ;
- b) i Bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
- c) le piante organiche e le relative variazioni;
- d) la stipulazioni di convenzioni, la costituzione e la modificazione di forme associative ;
- e) l'autorizzazione alla contrazione di mutui, prestiti e/o anticipazioni di cassa;
- f) le spese che impegnino i bilanci per più esercizi;
- g) gli acquisti , permuta, alienazioni e contratti di comodato riguardanti beni immobili e mobili;
- h) nomina componenti commissioni giudicatrici dei concorsi;
- i) assunzioni straordinarie;
- j) nomina il revisore dei conti ;
- k) l'elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- l) la pronuncia della decadenza dei consiglieri ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- m) ogni altro argomento di cui al primo comma del presente articolo;
- n) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti.

Fermo restando la collegialità delle funzioni deliberative, il consiglio ha facoltà di demandare i compiti ed attribuzioni inerenti determinati settori della vita dell'Ente ad uno o più consiglieri, tenuto conto della loro specifica competenza.

Le deliberazioni in ordine agli atti determinati ai sensi del comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Ente, salvo quelle attinenti le sole variazioni di bilancio, da adottarsi dal Presidente e da sottoporre a ratifica consiliare nella prima seduta e, comunque, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 11

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di Amministrazione si insedia dietro convocazione del Presidente uscente, nei casi previsti, dal Segretario dell'Ente entro dieci giorni dalla notifica dal Decreto Assessoriale di costituzione dello stesso.

Il C.d. A. , nella stessa seduta, presieduta dal Consigliere più anziano di età, elegge il Presidente ed il vice presidente dell'Ente.

Le sedute del Consiglio hanno luogo abitualmente una volta al mese e, in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del conto consuntivo, per l'approvazione del bilancio preventivo e

delle eventuali variazioni al medesimo, ai sensi dell'art. 6 del R.D. 30 Dicembre 1923, n° 2841 e dell'art. 1 del R.D.L. 20 febbraio 1927, n° 257 ; le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente , sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso, sia invito dell'autorità regionale. In questi casi il Presidente deve convocare il consiglio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza o dell'invito, salvo che quest'ultimo non disponga diversamente.

Le sedute, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Presidente mediante invito scritto indicante data, ora e sede della riunione ed elenco degli oggetti da trattare, così come previsto dal C.C. , che deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni dalla stabilita per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono valide senza la presenza di almeno tre componenti del Consiglio; il numero legale deve perdurare e, ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione nel verbale.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario dell'Ente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare.

ART.12

RIMBORSI

Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta per l'espletamento del loro mandato il rimborso delle spese o indennità previste dalle disposizioni vigenti .

ART.13

II PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nella prima seduta .

Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge , dal presente Statuto e dai Regolamenti interni.

In particolare:

- a) cura i rapporti con Enti ed altre autorità;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinando l'ordine del giorno delle sedute;
- c) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dall'utenza o con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell'Ente;
- d) assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri del Consiglio di Amministrazione quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso .
- e) In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, il Vice presidente ne fa le veci.

ART. 14

IL VICE PRESIDENTE

Viene eletto dal C.di A. nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei consiglieri.
Espleta le funzioni propri del Presidente in caso di impedimento, assenza dello stesso limitatamente alla ordinaria amministrazione. Nessuna indennità è dovuta per tale incarico.

ART.15

SEGRETARIO

Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con le funzioni previste dalla legge 6972/1890 ed i relativi regolamenti di attuazione.

E' garante della legittimità degli atti posti in essere dal C.di A. ed espleta le mansioni proprie della qualifica meglio indicata nel mansionario dell'O.P..

Per l'espletamento delle predette funzioni, al segretario spetta, se prevista dalla normativa vigente , l'indennità ivi indicata.

ART.16

REVISORE DEI CONTI

Il revisore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tutta la durata del mandato del C. di A.

Può essere nominato revisore un ragioniere o un Dr. Commercialista di provata esperienza, iscritto all'Albo dei revisori contabili istituito con D.Lgs. n°88/1992.

Il revisore, inoltre, deve possedere i requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché, per i casi di incompatibilità si fa espresso rinvio all'art. 2399 del C.C.

L'incarico di revisore può essere revocato dal C. di A. per gravi motivi di inadempienze che possono pregiudicare l'attività gestionale dell'O.P..

Le funzioni proprie del revisore sono quelle previste per i revisori dei conti degli Enti Locali.

Allo stesso, per l'espletamento del mandato, viene corrisposto un compenso annuo lordo pari al 15% del compenso attribuito ad un componente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di S.Margherita B. oltre iva che rimane a carico dell'Ente.

TITOLO III

NORME GENERALI DI AMINISTRAZIONE

ART. 17

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità, speditezza, nonché efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa rispondente a pubblico interesse.

Ai fini di una maggiore incisività dell'azione posta in essere dall'O.P., gli uffici amministrativi, in collegamento anche attraverso interconnessione, mediante sistemi informatici, con le sedi assistenziali, collaborano con il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e nell'esclusivo interesse e tutela di tutti gli ospiti dell'O.P., rispettando le norme di riservatezza e segretezza di cui all'art. 24 della legge n° 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'espletamento dei servizi dovrà essere costantemente assicurato il pieno soddisfacimento delle esigenze dei soggetti destinatari, mediante l'elementare fruibilità dei servizi stessi.

Ai fini di una migliore regolamentazione dei servizi relativi alle finalità di cui al presente statuto e più precisamente quelle indicate al Titolo I art.4 saranno adottati appositi provvedimenti che regoleranno le modalità di erogazione degli stessi, nel rispetto degli standards strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente.

ART. 18

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Per l'erogazione dei servizi contemplati nel presente statuto l'O.P. può utilizzare, oltre al personale di ruolo, volontari, associazioni di volontariato, congregazioni religiose, cooperative sociali che perseguono lo stesso fine statuario, obiettori di coscienza, nonché conferire incarichi individuali ad esperti di provata esperienza e competenza, conformemente alle disposizioni legislative vigenti. Altresì, possono essere utilizzati soggetti anche a tempo parziale o determinato, che la legge o regolamenti gli riconoscano l'idoneità all'espletamento del servizio.

Possono, inoltre, essere utilizzati soggetti che partecipano a progetti od iniziative finalizzate alle attività socio-sanitarie e comunque entro i limiti delle finalità statuarie, istituiti da Enti pubblici statali, regionali e territoriali.

I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissate dal regolamento organico, nel rispetto della vigente legislazione in materia. Appositi regolamenti interni disciplineranno inoltre il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli assistiti, in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme generali del presente Statuto.

L'azione di quanti agiscono nell'ente deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dell'Ente, ponendo innanzi tutto la necessità di sovvenire alle esigenze degli ospiti senza distinzione di condizioni personali e sociali.

ART.19

SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di Tesoreria e Cassa viene espletato da un Istituto di Credito presente con almeno uno sportello nella città di S.Margherita B.

Il predetto contratto è regolato da apposito contratto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Relativamente alla regolamentazione del servizio di tesoreria e cassa si fa espresso rinvio alle norme di contabilità di Stato ed a quelle di cui al R.D. del 5-2-1891 n° 99, nonché alle disposizioni contenute nel relativo contratto sottoscritto dall'O.P. e dell'Istituto di Credito.

ART. 20

SERVIZIO DI ECONOMATO

Il servizio di economato è svolto secondo le istruzioni e modalità contenute nel regolamento che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21

NORME TRANSITORIE

Il Presente Statuto entrerà in vigore dalla data del decreto regionale di approvazione.

ART. 22

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative vigenti, nonché, le norme contenute nel codice civile.

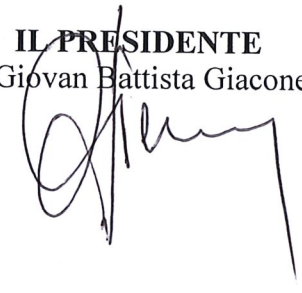
IL SEGRETARIO

Rag. Angela Mangiaracina



IL PRESIDENTE

Giovan Battista Giacone



P.S. 1) APPROVATO : NOTIFICA R.S. N° 1508 / SERV. 1
del 14/07/2009

P.S. 2) APPROVATO NOTIFICA D.P. N° 221 / SERV. 4 / S.G. del
28/4/2010



REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia delle Politiche
sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali

U.O. IPAB

Prot. n° 21817 del 11.05.2010

**OGGETTO: Notifica Decreto Presidenziale n.221/Serv.4/S.G. del 28.04.2010 – Approvazione
Nuovo Statuto dell'Opera Pia. "Asilo per la vecchiaia Costanza Scaminaci Di Giovanna e O.P.
Francesco Maggio" di Santa Margherita Belice (AG).**



Al Presidente
dell'O.P. "Asilo per la vecchiaia
C. Scaminaci Di Giovanna e O.P.
Francesco Maggio"
Via Compl.sso 26 – lotto 11
92018 S. MARGHERITA BELICE (AG)

E, p.c.

Al Sig. SINDACO
del Comune di
92018 S. MARGHERITA BELICE (AG)

Per notifica, si trasmette copia autentica del D.P. n. 221 citato in oggetto, in corso di pubblicazione sulla G.U.R.S., con il quale si approva il nuovo Statuto dell'Ente.



Il Dirigente Responsabile
D.ssa M. Di Benedetto

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ;

VISTA la Legge n. 6972 del 17.07.1890 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D. n.99 del 05.02.1891 di approvazione del Regolamento amministrativo-contabile;

VISTO il D.P.R. n. 636 del 30.08.1975 recante norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie;

VISTA la L.R. n.22 del 09.05.1986 relativa al riordino dei servizi socio assistenziali in Sicilia;

VISTO il decreto Presidenziale n.12 del 05.12.2009, relativo al regolamento di attuazione del titolo II della L.R. 16 dicembre 2008 n.19, recante le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;

VISTA la delibera n.2 del 26.05.2009 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia "Asilo per la vecchiaia Costanza Scaminaci Di Giovanna e O. P. Francesco Maggio" di S. Margherita Belice (AG), nascente dalla fusione delle predette Opere Pie, ha adottato un nuovo statuto al fine di adeguare le finalità istituzionali alla nuova normativa in materia di servizi socio-assistenziali;

RILEVATO che, l'Ente provvede con la suddetta delibera alla regolamentazione specifica degli Organi di governo, di gestione e di revisione contabile, prevedendo all'art. 9 dello statuto la composizione del Consiglio di amministrazione formato da cinque membri così designati: uno dal Sindaco del comune di S. Margherita Belice, uno dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, uno dall'A.u.s.l. competente nella persona di un medico che opera nel territorio comunale, uno il parroco della chiesa madre della città o un suo designato, un consigliere di diritto da individuare fra i discendenti maschi o femmine del Cav. Antonio Scaminaci, fratello del fondatore, in infinito e fino ad estinzione della linea sia maschile che femminile;

VISTO il decreto R.S. n.1508/Serv.1 del 14.07.2009 con il quale è stato approvato l'atto deliberativo sopra menzionato;

VISTA la nota assessoriale n. 32642 del 16.07.2009 con la quale il Consiglio Comunale di S. Margherita Belice (AG) è stato invitato a fornire, entro il prescritto termine di giorni